

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale _____ del _____, proposto dal _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e dai signori _____, _____, _____, _____ e _____, rappresentati e difesi dall'avvocato Eva Vigato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

la Provincia di Padova, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato _____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

la Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli _____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

l'Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall' _____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

il Comune di _____, l'ARPAV – Agenzia regionale protezione ambiente, l'AVEPA- - Agenzia veneta per i pagamenti, il Consorzio di bonifica Adige Euganeo, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Padova e il Ministero dell'interno, non costituiti in giudizio;

nei confronti

della _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato _____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza del TAR Veneto, sez. II, _____ n. _____, che ha respinto la domanda cautelare contestuale al ricorso n. _____ R.G. proposto per l'annullamento

a) del provvedimento _____ n. _____, pubblicato sul sito istituzionale lo stesso giorno, con cui il Dirigente dell'Area del territorio – Servizio ambiente della Provincia di Padova ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con condizioni, sul progetto presentato dalla

_____, denominato

” _____, in Comune di _____ ”

b) della determinazione _____ di cui al verbale 25 novembre 2020 prot n. _____ Provincia di Padova, conosciuta il 22 dicembre 2020, di conclusione della Conferenza di Servizi;

c) del permesso di costruire n. _____ prot. n. _____, pubblicato nell'albo on-line del Comune dal 30 novembre 2020 al 15 dicembre 2020, rilasciato dal Comune di _____, alla suddetta società agricola per l'ampliamento di cui al progetto;

d) del parere favorevole 16 ottobre 2020 di cui al verbale 23 ottobre 2020 prot. n. _____ di compatibilità ambientale espresso dal Comitato tecnico valutazione impatto ambientale – VIA;

e) della relazione istruttoria 19 ottobre 2020 prot. n. _____ del Comitato Tecnico VIA;

- f) del parere 26 settembre 2019 prot. n. del Comune di ;
- g) del parere igienico sanitario prot. n. della ULSS 6 Euganea;
- h) dell'approvazione del piano aziendale dell'Agenzia veneta per i pagamenti- AVEPA, n. fasc. ,
- i) del parere sull'invarianza idraulica prot. n. del Consorzio Adige Euganeo;
- l) del provvedimento di conformità prot. n. del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Comando provinciale di Padova;
- m) del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale – AIA;
- n) del provvedimento autorizzatorio unico – PAU;
- o) della deliberazione n. della Giunta regionale del Veneto nella parte in cui, per gli allevamenti zootecnici intensivi di avicoli, per l'individuazione delle distanze minime relativamente all'edificabilità delle zone agricole, è prevista una sola classe dimensionale, laddove si configuri un peso vivo medio superiore a 120 tonnellate;
- e di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti suindicate;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2021 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Eva Vigato,

 , , e che partecipano alla discussione orale ai sensi dell'art. 25 d.l.137/2020;

Rilevato che:

- l'impresa controinteressata appellata gestisce a _____, in provincia di Padova, in via _____, un allevamento di galline ovaiole con 793.152 "posti pollame", già operante ed assentito come da autorizzazione integrata ambientale – AIA _____ n. _____ e valutazione di impatto ambientale – VIA favorevole della Provincia di Padova;
- intenzionata ad ampliarlo con l'aggiunta di tre nuovi capannoni accanto agli esistenti, che potranno accogliere ulteriori 495.000 galline alloggiate con il sistema "a voliera", ha ottenuto per questo i provvedimenti di assenso indicati in epigrafe, ovvero principalmente la VIA favorevole _____ n. _____ (doc. 2 controinteressata appellata, a p. 3 tutti i dati sin qui esposti), l'IA _____ n. _____ (doc. 15 controinteressata appellata) e il provvedimento autorizzativo unico – PAU _____ n. _____ (doc. 22 controinteressata appellata);
- i ricorrenti appellanti sono un comitato locale che si oppone all'opera ed alcuni asseriti vicinanti, che si affermano pregiudicati dall'impatto ambientale della nuova opera;
- con l'ordinanza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha respinto l'istanza cautelare contestuale al ricorso da loro proposto contro gli atti con i quali l'ampliamento è stato assentito, ritenendo che nell'emetterli l'amministrazione abbia esercitato in modo non illogico la propria discrezionalità tecnica;
- contro questa ordinanza, i ricorrenti hanno proposto impugnazione, con la quale deducono il difetto di motivazione dell'ordinanza stessa e ripropongono le censure già contenute nel ricorso introduttivo, con le quali evidenziano alcune a loro avviso manifeste illogicità che si riscontrerebbero nella metodologia seguita per determinare l'impatto ambientale dell'ampliamento in questione, illogicità esposte in una perizia di parte da loro prodotta (doc. ti 19 e 22 in I grado ricorrenti appellanti);
- hanno resistito la Provincia di Padova, con memoria 23 marzo 2021, la Regione Veneto, con memoria 24 marzo 2021, l'Azienda sanitaria, con memoria 23 marzo

2021, e la controinteressata, con memoria 27 marzo 2021, ed hanno chiesto che l'appello sia dichiarato inammissibile, ovvero respinto nel merito. Sull'inammissibilità, hanno evidenziato che il ricorso sarebbe proposto da soggetti in conflitto di interessi, dato che il Comitato fa valere un interesse alla protezione dell'ambiente, mentre i ricorrenti persone fisiche agirebbero come titolari di allevamenti siti nelle vicinanze, e quindi a tutela di interessi economici. Nel merito, hanno poi sottolineato che l'amministrazione avrebbe apprezzato in modo corretto le caratteristiche dell'impianto;

- l'appello cautelare è fondato e va accolto nei limiti ora esposti;
- è indubbio e affermato da costante giurisprudenza, che come tale non richiede puntuali citazioni, che nella materia delle valutazioni di impatto ambientale l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità, sindacabile in questa sede giurisdizionale nei soli casi di risultati abnormi o manifestamente illogici, intendendosi per tali non solo quelli, che costituiscono a ben vedere caso di scuola, evidenti anche al profano, ma soprattutto quelli che risultano immediatamente illogici a chiunque sia in possesso delle necessarie nozioni tecnico scientifiche;
- nel caso di specie, occorre allora evidenziare che per almeno un aspetto di quelli in discussione i ricorrenti appellanti deducono effettivamente un'illogicità di questo tipo. Relativamente all'impatto odorigeno, ovvero in parole semplici ai cattivi odori che potrebbe causare l'impianto progettato, l'azienda interessata ha ottenuto il giudizio favorevole di compatibilità ambientale producendo all'amministrazione un'ampia e articolata relazione, appunto intitolata "valutazione previsionale di impatto odorigeno" (doc 2 C in I grado controinteressata appellata). I ricorrenti appellanti la hanno sottoposta a critica, come si è detto, rifacendosi ai risultati di una perizia di parte (doc. 19 in I grado ricorrenti appellanti), la quale sostiene, in particolare a p. 12 in fine, che nei risultati raggiunti sarebbe ravvisabile proprio una manifesta illogicità del tipo asserito: questo è indubbiamente il significato dell'espressione contenuta nel passo citato, per cui le conclusioni della valutazione

di impatto sarebbero “non degne di un serio lavoro scientifico”. Le argomentazioni sviluppate nella perizia di parte stessa per arrivare a questa conclusione appaiono poi, all’esame caratteristico della fase cautelare sviluppate in termini coerenti, senza apparenti forzature o salti logici;

- l’effettiva sussistenza dell’illegittimità denunciata richiede allora approfondimento nel merito, sede nella quale si valuterà anche la fondatezza dell’eccezione preliminare delle amministrazioni e della controinteressata, di cui si è detto sopra. Va infatti notato che l’ipotesi di un’errata stima dell’impatto odorigeno, sempre all’esame caratteristico della fase cautelare, appare non manifestamente inverosimile anche sulla base di due elementi apprezzabili in termini comuni. In primo luogo, la consulenza di parte afferma, e il fatto storico è incontestato, che “per misurare la concentrazione di odore dall’intero insediamento si è misurata la concentrazione emessa da tre soli ventilatori, delle centinaia presenti, uno per ciascun capannone, campionando gli odori nell’ambiente esterno a valle di ciascun ventilatore per una sola volta” (doc. 19 in I grado ricorrenti appellanti, cit. p. 7). È allora dato ovvio della comune esperienza che in linea di principio una stima è tanto meno attendibile quanto più ristretto è il campione rispetto all’oggetto di indagine. Inoltre, lo stesso provvedimento impugnato pone una condizione, prescrivendo che “in sede di attivazione dell’impianto dovrà essere effettuata una misura della portata di odore al fine di confermare i risultati della stima previsionale riportati nella relazione di impatto odorigeno presentata. La ditta dovrà proporre almeno due campagne di monitoraggio delle emissioni odorigene, da concordare con ARPAV le date e le modalità di esecuzione” (doc. 2 in I grado Provincia), e ciò allo stato è interpretabile anche nel senso che sul punto non siano state in realtà raggiunte le necessarie certezze;

- dovendosi poi valutare il periculum in mora, da un lato il blocco della realizzazione dell’impianto arrecherebbe all’evidenza un pregiudizio di notevole entità alla controinteressata. Dall’altro lato, come risulta dalla descrizione tecnica, la costruzione e l’attivazione dell’impianto stesso non produrrebbe effetti del tutto

irreversibili. Esso infatti consiste in una struttura fissa riducibile ad alcuni capannoni, dato che la parte produttiva di esso è rappresentata dalle galline che vi verranno allevate. La relativa produzione però si configura non continua, ma a cicli della durata approssimativa di 420 giorni ciascuno, che sono costituiti dall'immissione in voliera del pollame, dal suo allevamento per tutta la fase produttiva di uova, dalla sua macellazione e dallo svuotamento del capannone, che viene sanificato per azzerare il ciclo e ripeterlo. A ciò va aggiunto che lo stesso provvedimento 25 novembre 2020 impugnato, nella prescrizione citata, considera del tutto possibile, e non è contestato sul punto, un intervento sulle emissioni di odore a impianto realizzato, là dove scrive "Qualora le elaborazioni del valore della portata di odore misurata non siano coerenti al riferimento dei valori di accettabilità del disturbo olfattivo ai recettori assunti nello studio previsionale, il proponente dovrà presentare specifiche misure di contenimento degli odori" (per tutto ciò, doc. 2 in I grado Provincia, cit. e in part. a p. 5);

- per tutte queste ragioni, misura cautelare adeguata appare la sola sollecita fissazione dell'udienza per la trattazione nel merito;

- la complessità della materia è giusto motivo per compensare le spese di fase;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), accoglie l'appello (ricorso numero:) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito,

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la fissazione dell'udienza di merito in questione, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

L'ESTENSORE

Francesco Gambato Spisani

IL PRESIDENTE

Roberto Giovagnoli

IL SEGRETARIO